

Codice A1813C

D.D. 13 dicembre 2022, n. 3880

R.D. n. 523/1904 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 112/2022 relativa a "Lavori di rifacimento attraversamento sul Rio Ciapella lungo la S.P. 23 del Sestriere in Comune di Perosa Argentina". Richiedente: Comune di Perosa Argentina (TO)



ATTO DD 3880/A1813C/2022

DEL 13/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 112/2022 relativa a “Lavori di rifacimento attraversamento sul Rio Ciapella lungo la S.P. 23 del Sestriere in Comune di Perosa Argentina”.
Richiedente: Comune di Perosa Argentina (TO)

In data 27.05.2022 con nota prot. 5789 (registrata a protocollo regionale al n. 22947/A1800A del 31.05.2022) il Comune di Perosa Argentina ha presentato richiesta per il rilascio dell’autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 s.m.i., per lavori di rifacimento dell’attraversamento sul Rio Ciapella lungo la S.P. 23 del Sestriere, in corrispondenza della confluenza con il torrente Chisone.

Si evidenzia che il Rio Ciapella non risulta avere sedime demaniale, pertanto ci si esprime a titolo collaborativo sulla realizzazione del nuovo attraversamento e sulle opere ad esso collegate. La presente autorizzazione viene invece rilasciata per le opere di difesa interferenti con la confluenza con il Torrente Chisone.

L’attraversamento del Rio Ciapella sulla SP n. 23 (progressiva chilometrica 56+740), in corrispondenza della confluenza con il Torrente Chisone, risulta sottodimensionato per il passaggio della portata liquida di progetto, con $Tr = 200$ anni e inferiori.

L’intervento in oggetto prevede, pertanto, la realizzazione di un nuovo attraversamento, con aumento della sezione libera a 5,00 m di larghezza per 1,80 m di altezza, in modo da consentire il transito della portata liquida di piena con un franco di 1,05 m e della colata detritica con un franco di 0,37 m. Si prevede inoltre la realizzazione di tre tratti di scogliera, due a monte e l’altro a valle dell’attraversamento, in modo da raccordare il medesimo rispettivamente alle opere di sistemazione del tratto a monte del Rio Ciapella, oggetto di altro finanziamento, ed alla confluenza con il torrente Chisone.

Data l'esigenza di mantenere in essere il traffico sulla SP 23, nonché la presenza di diversi sottoservizi interferenti, l'intervento si articolerà nelle seguenti fasi:

1) realizzazione viabilità alternativa, verso il lato di monte dell'attuale attraversamento del rio Ciapella, sostenuta da scogliere provvisorie necessarie al sostegno del piano viabile, costituite da massi in pietra naturale provenienti da cave, di volume comunque non inferiore a m^3 0,30 e di peso superiore a kg 800: il tratto parallelo alla SP23, avrà lunghezza pari a 15,28 m, altezza min. 3,50 m e spessore 2,00 m; il tratto a monte della viabilità alternativa, avrà lunghezza pari a 4,00 m, altezza min. 2,5 m e spessore 2,00. Per permettere il naturale deflusso delle acque, durante tutta la durata dei lavori, si prevede la posa di n. 2 elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato di lunghezza pari a 12,65 m e dimensioni interne 80x80 cm. Il tratto più breve di scogliera, sarà posto all'imbocco degli scatolari, per raccordare la larghezza dell'alveo del rio con quella degli scatolari stessi.

2) spostamento dei sottoservizi, a carico dell'ente gestore, costituiti da: collettore fognario "di valle" che passerà in subalveo in corrispondenza dell'attraversamento, collettore fognario "fognatura Meano" che confluirà nel precedente, tubazione acquedotto di valle DN400 che verrà staffata al nuovo ponte, cavi fibra ottica.

3) realizzazione nuovo attraversamento, articolato nelle seguenti lavorazioni:

3.1 Demolizione della struttura stradale esistente e delle murature in cls della vecchia sponda orografica destra e dell'argine sinistro a monte del ponte esistente (per circa 20 ml complessivi);

3.2 Realizzazione del nuovo ponte con platea di fondazione in c.a. spessore 50 cm su magrone di base, posta al di sotto della tubazione del collettore fognario di valle, con spalle in c.a. gettato in opera aventi spessore di 60 cm e nuovo impalcato costituito da travi prefabbricate e getto sovrastante per uno spessore di 50 cm.

3.3 Esecuzione di scogliera, a valle dell'impalcato, in sponda destra, fino alla confluenza con il Chisone, in massi di pietra naturale provenienti da cave, di volume comunque non inferiore a m^3 0,30 e di peso superiore a kg 800 con intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm², dimensioni: lunghezza 6,50 m, altezza complessiva min. 2,50 m e spessore 1,50 m;

3.4 sottomurazione in massi come alla voce precedente, del muro in c.a.a esistente a valle dell'impalcato, in sinistra idrografica, fino alla confluenza con il Chisone, per una lunghezza di 5,24 m, altezza circa 90 cm e spessore circa 60 cm;

3.5 Esecuzione di platea antiersiva in massi di pietra naturale provenienti da cave, di volume comunque non inferiore a m^3 0,30 e di peso superiore a kg 800 con intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² al di sotto del ponte (dim. 9,30 m lungo la corrente x 5,00 m trasversalmente alla corrente) e a valle di questo fino alla confluenza del Chisone (dim.6,50 m lungo la corrente x 6,00 m circa trasversalmente alla corrente); spessore 1,00 m;

4) rimozione viabilità alternativa

Una volta ripristinata la S.P. 23 sul tracciato originario si procede alla rimozione delle opere della viabilità alternativa, consistente in:

1) Demolizione della struttura stradale provvisoria

2) Scavo di sbancamento per abbassare il fondo alveo attuale a monte del nuovo ponte e per la realizzazione delle scogliere definitive.

3) Esecuzione di scogliere a monte del nuovo ponte con massi di pietra naturale provenienti da cave, di volume comunque non inferiore a m^3 0,30 e di peso superiore a kg 800:

a. per lunghezza pari a 14,04 m, altezza min. 2,50 m e spessore 1,50 m. sx orografica.

b. per lunghezza pari a 12,90 m, altezza min. 2,50 m e spessore 1,50m. dx orografica.

4) Riempimento degli scavi a tergo delle scogliere.

5) Rimozione degli scatolati in c.a. prefabbricato

Le opere ricadenti nella confluenza del Chisone, per cui il Settore scrivente rilascia la presente autorizzazione idraulica, sono quelle contraddistinte dai punti 3.3, 3.4 e 3.5, a valle del nuovo attraversamento, ad eccezione della porzione di platea in massi posta sotto l'impalcato del nuovo ponte e quindi relativa all'alveo del Ciapella.

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo attraversamento e le opere ad esso collegate, si ritiene che costituiscano un miglioramento della sicurezza idraulica del Rio Ciapella, sia in relazione al passaggio della portata liquida, sia della colata detritica, anche tenendo conto delle opere realizzate a monte con il progetto denominato "Interventi di sistemazione idraulica del Rio Ciapella a monte della S.P. 23 fino alla Borgata Ciapella".

All'istanza sono allegati gli elaborati costituenti il Progetto definitivo, redatto dall'Ing. Michele Ughetto, ed in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, i seguenti:

- Relazione generale
- Documentazione fotografica;
- Relazione geologica;
- Relazione idrologica idraulica e di compatibilità idraulica;
- *Elaborati Grafici:*
- Tavola 1 – Estratto PRGC, estratto di mappa estratto CTR;
- Tavola 2 – Planimetria e profilo longitudinale viabilità alternativa;
- Tavola 3 – Planimetria e sezione nuovo attraversamento;
- Tavola 4 – Planimetria e sezioni rimozione viabilità alternativa;
- Tavola 5 – Planimetria e sezione situazione definitiva;

Il Comune di Perosa Argentina ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto con D.G. n. 58 del 20.05.2022.

Pertanto, sulla base della successiva analisi della documentazione pervenuta, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Perosa Argentina ad eseguire gli interventi previsti, di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 riportati in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere di difesa spondale (compreso il muro in c.a. esistente in sinistra del rio Ciapella in corrispondenza della confluenza con il Chisone, oggetto di sottomurazione), nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.), ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17.01.2018);
3. in corrispondenza della confluenza con il torrente Chisone, il piano di appoggio della fondazione della scogliera in destra idrografica, della sottomurazione del muro in c.a. in sinistra e della pavimentazione di fondo alveo, in massi intasati in cls, situate a valle dell'attraversamento, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo del torrente Chisone nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. la scogliera in progetto, in destra idrografica, dovrà essere idoneamente raccordata a monte con le spalle del nuovo ponte, mentre a valle risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza, lungo la sponda del Torrente Chisone, a protezione della confluenza;
5. la sottomurazione del muro esistente in c.a. in sinistra idrografica, dovrà essere estesa anche al risvolto del muro parallelamente al Torrente Chisone;
6. i massi costituenti la difesa spondale, la sottomurazione del muro in c.a. e la platea di protezione del fondo alveo, a valle del ponte, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava ed essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. il paramento esterno delle opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale attuale, senza soluzione di continuità;
8. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
9. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed

in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;

10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi. In caso di eventuale messa in secca, anche parziale, del Torrente Chisone per l'esecuzione dei lavori, con recupero della fauna ittica, andrà richiesta la prescritta autorizzazione prevista dall'art. 12 della L.R. 37/2006.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni